

## Risoluzione n. 118172 del 21.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Ragioneria e Perito commerciale, Laurea in Scienze Economiche e Bancarie

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede chiarimenti sulla validità dei titoli di studio in oggetto ai fini dell'abilitazione per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Con riguardo al diploma di Ragioneria, la scrivente Direzione si è già espressa al riguardo con nota del 23-3-2011, prot. N. 0052955, che si allega alla presente, nella quale si è ritenuto di considerare validi, ai fini dell'abilitazione per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, solo quei diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata presente la materia "Merceologia".

Di conseguenza, sulla base del piano di studi fornito che evidenzia la presenza della materia "Chimica, Merceologia", si ritiene valido il diploma in oggetto.

\*\*\*

Con riferimento al diploma di laurea in Scienze Economiche e Bancarie, la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, fornisce precise informazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Al punto 1.1 della stessa sono state, infatti, individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Considerato, altresì, che ai sensi della disciplina vigente, i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a scelta una o più discipline non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, al punto 1.3 della citata circolare, vengono elencate una serie di materie o settori disciplinari, che qualora presenti (anche almeno uno) nei piani di studio dei corsi universitari abilitano il diploma di laurea alla qualifica in questione.

Con riferimento al diploma di laurea in oggetto, anche sulla base del piano di studio fornito, la scrivente Direzione non può riconoscerlo valido in quanto non rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*